

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 377/18 xxx/Wind

Tre S.p.A.

Presenti:

ENZO BROGI Presidente

CHETI CAFISSI Vice Presidente

ALBERTO LAPENNA Componente

ELETTRA PINZANI Componente

MASSIMO SANDRELLI Componente

Assenti:

Presiede: Enzo Brogi

Segretario: Cinzia Guerrini Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata

della redazione del presente atto



# Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche":

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l'"Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche" e successive modifiche;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",



**VISTA** l'istanza GU14 n. 377 del giorno 2 luglio 2018 con cui il Sig. xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre S.p.A. (di seguito, per brevità, Wind) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**RILEVATO** che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

### **CONSIDERATO** quanto segue:

### 1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto residenziale di cui alla SIM n. 331 4551xxx, lamenta, il malfunzionamento del servizio a causa di un guasto sull'antenna di riferimento.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- "il passaggio ad altro operatore veniva effettuato per giusta causa in quanto il servizio di connessione internet era quasi inesistente a causa di un guasto sull'antenna di riferimento che sebbene a conoscenza degli operatori addetti al ripristino non è mai stato riparato. Tutto ciò è durato vari mesi con un vero calvario ed a nulla sono servite le innumerevoli telefonate al servizio clienti e le varie Pec inviate":

In data 16 novembre 2016 l'istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i) "euro 200,00 più euro 50,00 come ulteriori spese di viaggio per un totale di euro 250,00";

### 2. La posizione dell'operatore.

La società Wind Tre, in data 21 settembre 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale, nel rilevare la piena infondatezza della domanda di controparte, ha nel merito precisato che "l'istanza deve essere rigettata, in quanto non adeguatamente motivata, provata e circostanziata nei fatti. A tal proposito, la delibera Delibera Agcom n. 3/11/CIR, in materia di malfunzionamento, ha stabilito che "Qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante circa il malfunzionamento dell'utenza, non è possibile accogliere la domanda formulata dall'istante. Invero, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare "an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del malfunzionamento non consente in questa sede una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo". (così, conformemente, anche le delibere Agcom nn. 50/11/CIR; 14/12/CIR; 24/12/CIR; 28/12/CIR; 34/12/CIR e altre ancora)".

Prosegue l'operatore rilevando che "inoltre non è ammissibile e/o procedibile in quanto l'oggetto del contendere è stato già oggetto di conciliazione. Da verifiche effettuate emergeva infatti che parte istante in data 02/05/18 ha presentato Istanza UG per disservizio tecnico sull'utenza 3314551xxx, cessata in



data 08/06/2018 per migrazione ad altro operatore, in cui richiedeva € 200, a seguito di cui si è raggiunto accordo transattivo in data 10/05/18 con bonifico di € 200. In data 13/06/18 ha presentato nuova Istanza in cui richiede nuovamente € 200 per gli stessi disservizi tecnici sull'utenza 3314551xxx, per cui è presente verbale di mancato accordo. Nell'Istanza GU14 richiede nuovamente € 200 per disservizio con un'integrazione di ulteriori € 50 per spese di viaggio. Il disservizio è quindi già stato indennizzato e le spese di viaggio come da normativa vigente non sono rimborsabili".

#### 3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

Deve osservarsi, in primis, che:

con riferimento alla domanda di cui al punto *sub i*) relativa alla richiesta di "*euro 200,00 più euro 50,00 come ulteriori spese di viaggio per un totale di euro 250,00*", la stessa, nonostante la genericità della formulazione, in un'ottica di *favor utentis*, dovrà essere interpretata secondo il significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare, in conformità di quanto statuito con le "*Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*", approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS). In particolare, anche tale domanda, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell'azione, può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal *nomen iuris* indicato dalla parte istante. Pertanto la presente disamina si incentrerà sul malfunzionamento del servizio e sull'eventuale diritto all'indennizzo.

#### Nel merito:

#### Sul malfunzionamento del servizio.

La doglianza non è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

Preliminarmente si ritiene di delimitare il thema decidendum sulla scorta dei documenti agli atti.

Innanzitutto è da osservare che l'istanza risulta eccessivamente scarna, non circostanziata e priva di documentazione adeguata che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese dell'istante. Infatti l'utente afferma che "il passaggio ad altro operatore veniva effettuato per giusta causa in quanto il servizio di connessione internet era quasi inesistente a causa di un guasto sull'antenna di riferimento", senza, tuttavia, circoscrivere il lasso temporale di riferimento, e in particolare, senza provare di aver presentato all'operatore formali reclami in merito al lamentato malfunzionamento.

Sul punto si rileva che l'istante ha formulato un'istanza priva di elementi precisi e dettagliati ed ha prodotto in copia agli atti una scarna documentazione, dalla quale non emergono elementi probanti e circostanziati tali da rendere condivisibili le doglianze genericamente asserite, ma non adeguatamente esplicate. Al riguardo, non è stato possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa.

E' da osservarsi, infatti che, con riferimento al malfunzionamento oggetto di doglianza, l'istante ha omesso sia di fornire un riscontro probatorio in ordine all'inoltro di reclami tracciabili all'operatore, sia di specificare la data d'inizio e di fine dei disservizi subìti, con conseguente sostanziale indeterminatezza del periodo eventualmente indennizzabile. E' evidente che, in assenza di segnalazione da parte del cliente, il gestore non può venire a conoscenza del supposto malfunzionamento o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente. Il principio suddetto è normalmente applicato e affermato da dall'Autorità Garante nelle sue precedenti pronunce (si veda, ad esempio, la Delibera



Agcom n. 640/13/CONS). In effetti, in presenza di qualsivoglia disservizio, l'intervento del gestore è doveroso ed esigibile solo allorquando venga segnalato da parte del cliente. In altri termini, l'onere della prova della risoluzione della problematica lamentata ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l'onere della segnalazione del problema.

Pertanto, in assenza di riferimenti dettagliati e attesa la sostanziale indeterminatezza del periodo eventualmente indennizzabile, non può che risultare impossibile l'accertamento dell'an, del quomodo e del quantum del verificarsi del lamentato disservizio, tanto da non consentire, in questa sede, una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un indennizzo. Pertanto la richiesta della società istante *sub i*) non può essere accolta, (*ex multis* Delibera Agcom n. 73/17/CONS).

Si precisa inoltre che la stessa sostanziale genericità è da riferirsi all'affermazioni dell'utente relative alle "innumerevoli telefonate al servizio clienti e alle varie Pec inviate", rispetto alle quale non è stato riscontrato agli atti alcuna segnalazione tracciabile. Infatti, sul punto, a nulla vale la dichiarazione dell'utente di aver effettuato delle segnalazioni telefoniche, se non viene indicata la data o il codice identificativo del reclamo, al fine di tracciare la telefonata. Non soccorre alla corretta ricostruzione degli eventi così come prospettati dall'utente, neppure l'unica Pec allegata all'istanza di definizione, attesa la sostanziale genericità e contraddittorietà, di quanto in essa dichiarato, cosicchè risulta impossibile, come già evidenziato, accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del disservizio asseritamente lamentato.

Al riguardo si richiama l'orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione. Al contrario, in mancanza di documentazione a sostegno delle richieste formulate dall'utente, l'istanza risulta generica ed indeterminata (*ex multis*, Delibera Agcom 68/16/CIR; Delibere Corecom Toscana n. 17/2017, n. 14/2016, n.156/2016 e n.157/2016 e Determinazione Corecom Toscana n. 26/2015).

Infine, in considerazione del mancato accoglimento delle richieste, si ritiene equo compensare le spese di procedura tra le parti.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 4 novembre 2019;

#### DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata in data 2 luglio 2018 dal sig. xxx nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A., con compensazione delle spese procedurali.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.



Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario Cinzia Guerrini Il Presidente Enzo Brogi